

ORIGINALI



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 529 del 24 DIC 2014

OGGETTO: Accettazione della soluzione transattiva relativa alla controversia iscritta al n. 132/2008 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Marsala (ex Sez. distaccata di Castelvetro) e autorizzazione alla conseguente acquisizione del fondo rustico, con annesso fabbricato rurale, sito in Castelvetro Contrada Rampante Favara, F. 42 parti. 142 e 143, all'interno del quale insiste il pozzo comunale denominato "ottoveggio".

L'anno duemila quattordici il giorno quattro del mese di Dicembre in Castelvetro nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
RIZZO Giuseppe
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco
CENTONZE Antonino

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che con atto di diffida, pervenuto al prot. gen. al n. 20374 del 9/5/2005 (All. 1), il signor SPARACIA Gaspare, unitamente ad altro comproprietario, ha chiesto all'A.C. di essere indennizzato per l'occupazione del fondo, sito in Castelvetro, contrada Rampante Favara, censito in catasto al foglio di mappa n. 42, parcelle n. 142 e 143, operata dal Comune di Castelvetro sin dall'anno 1988, per complessivi € 150.000,00, (euro centocinquantamila/00), oltre accessori;

Che la suddetta richiesta è stata rigettata con nota prot. 2241/Leg. del 5/12/2005 (All. 2);

Che con atto di citazione, notificato al Comune di Castelvetro il 2/4/2008 (All. 3), i sopradetti proprietari hanno chiesto al competente Tribunale la restituzione del fondo di cui sopra, oltre al risarcimento del danno sofferto a causa dell'occupazione illegittima da parte del Comune per complessivi € 150.000,00, oltre accessori, ovvero per la diversa somma giudizialmente stabilita;

Visto l'atto di costituzione in giudizio (All. 4), con il quale, nel contestare le avverse pretese, l'A.C. ha evidenziato che l'utilizzazione del fondo in questione trova giustificazione dall'attingimento di acqua potabile dal pozzo ivi esistente, denominato "Ottaveggio", sul quale erano state effettuate le prove di portata, giusta quanto disposto con deliberazione di G.M. n.503 del 9/4/88 (All. 5);

Vista la missiva del 4/11/2009, acquisita in pari data al protocollo generale, del Comune al n. 49331 (All. 6), con la quale gli attori - *pro bono pacis* - nell'intento della celere definizione dell'insorta vertenza - hanno avanzato proposta transattiva, dichiarandosi disponibili a cedere l'intero fondo, oramai compromesso dagli interventi effettuati dall'Ente locale;

Rilevato, che il pozzo in questione, denominato "Ottaveggio", attualmente in proprietà agli attori, risulta alimentato da falde di acqua potabile provenienti dall'intero fondo, con una portata attuale di 20 lit/sec, da sola sufficiente ad un approvvigionamento idrico corrispondente a circa 1/4 di tutta l'acqua emunta dai pozzi già in proprietà al Comune, soggetta a potenziamento in relazione alle esigenze pubbliche dell'Ente, come risulta dalla nota prot. n. 1850/OO.PP. del 16/06/2008 (All. 7);

Che esaminate le argomentazioni tecniche, riscontrate dai competenti Uffici, anche in ordine all'interesse pubblico perseguito con l'acquisizione dell'intero bene immobile secondo le condizioni stabilite dall'Amministrazione nell'ottica della formulata soluzione transattiva della vicenda giudiziaria, si ritengono sussistenti le condizioni per comporre bonariamente la vertenza ed acquisire, al patrimonio indisponibile dell'Ente, l'intera area, sì come offerta dai proprietari, in quanto trattasi di "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico";

Considerato che, a seguito dei necessari rilievi ed accertamenti compiuti dal competente Ufficio del Comune, la superiore proposta è stata positivamente valutata, sebbene economicamente rimodulata dall'Amministrazione comunale nei termini meglio indicati nella nota del IV° Settore Tecnico, protocollo n. 3103 del 07/04/2010 (All. 8);

Considerato che, dalle ripetute analisi di laboratorio, è emerso che il prezioso liquido, oltre a poter essere emunto in quantità maggiori rispetto a quelle attuali, è di buona qualità organolettica, così come si è avuto modo di accertare e come emerge dalla relazione redatta dal competente Settore con la sopradetta nota n. 1850/OO.PP. del 16/06/2008 (All. 7), nonché con successiva n. 3103 del 07/04/2010 (All. 8);

Ritenuta, per quanto detto, l'opportunità di definire la vicenda in via transattiva, con conseguenziale acquisizione dell'intera area per cui è deliberazione, come risulta anche dal verbale della conferenza di servizi tenutasi il 21/11/2013 sull'argomento (All. 9);

Ritenuto che, sussistendo un concreto ed attuale interesse pubblico alla acquisizione in proprietà delle citate aree, *sine titolo* utilizzate dal Comune per l'allocazione di infrastrutture atte, già da tempo, al prelievo di acqua immessa e da immettere nella pubblica rete idrica di distribuzione, non può non tenersi conto del contrapposto interesse dei privati ad ottenere l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, sì come determinato dal competente Settore, avuto riguardo al valore venale del bene, in uno al pregiudizio non patrimoniale, nonché per il periodo di occupazione, e così per un complessivo ammontare, definito di comune accordo tra le parti ed in via transattiva, in €. 60.000,00 (cfr. All. 9);

Rilevato che, nelle more della definizione transattiva della lite, in data 15/01/2014 la causa è stata cancellata dal ruolo per concordata inattività delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c;

Vista la nota prot. n. 1537 del 20.06.2014, con la quale il responsabile del III° Settore Servizi Tecnici ha trasmesso il fascicolo ai fini della definizione transattiva dell'intera vicenda, in uno agli allegati necessari all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi (All. 9 bis);

Ritenuto, altresì, che, l'interesse pubblico alla definizione del contenzioso ed all'acquisizione dei beni risulta ampiamente corroborato dalla economicità dell'intera vicenda transattiva, sì come attestato dal Dirigente del competente Settore Servizi Tecnici, con nota prot. n. 2962/Tec del 28.07.2014, il cui contenuto deve intendersi di seguito trascritto al fine di evitare inutili ripetizioni (All. 9 Ter);

Che, comunque, gli attori potrebbero riassumere il giudizio, ovvero iniziarne un nuovo, con addebito alla P.A. della mancata definizione transattiva della vicenda, integralmente istruita dai competenti Settori dell'Amministrazione;

Che dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico è emerso che:

- ⇒ il Sig. Sparacia Gaspare è debitore nei confronti del Comune della somma di €. 13.663,36, quali oneri concessori per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativa alla pratica di condono edilizio n. 5073-5074-5075 e 5076/1985;
- ⇒ il Sig. Adamo Marco Giovanni è debitore nei confronti del Comune della somma di €. 2.256,60, quale morosità pregressa per mancato versamento di canoni idrici e fognari per il periodo compreso dall'anno 2001 al 2° semestre 2013;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in data 28/03/2014, entrambe acquisite al protocollo generale del Comune in data 04/06/2014 al n. 24787 (All. 10 e All. 11), a mezzo delle quali è stata acquisita manifestazione di disponibilità ad operare la compensazione tra le somme da corrispondere per la transazione in parola e le rispettive somme da pagare al Comune, corrispondenti a par ad €. 15.919,96;

Che, per effetto della suddetta ulteriore compensazione bonaria, la somma complessiva definita di comune accordo tra le parti ed in via transattiva, ammonta in €. 44.080,04 (euro quarantaquattromilaottanta/04);

Visto lo schema di atto di transazione, con tutti gli allegati in esso contenuti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a comporre la vertenza giudiziaria, con acquisizione delle aree in questione al patrimonio indisponibile del Comune (All. sub. A);

Considerato, infine, che per l'esecuzione della registrazione del rogito per il trasferimento del diritto di proprietà delle aree *de quo* in capo alla Civica Amministrazione e per la conseguente trascrizione dello stesso presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, bisogna sostenere le relative spese previste dalla legge, complessivamente stimate in 7.919,96;

Considerato che la complessiva somma di €. 52.000,00 (€. 44.080,04, per da corrispondere ai proprietari per le causali meglio sopra specificate ed €. 7.919,96 per spese di registrazione e trascrizione dell'atto) potrà trovare copertura finanziaria mediante imputazione al codice 2.9.1.1. del bilancio dell'anno 2014;

Ad Unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **ACCETTARE**, come accetta, la soluzione transattiva della vertenza in premessa indicata, mediante il pagamento della somma di €. 44.080,04 (euro quarantaquattromilaottanta/04), comprensiva delle spese di lite e delle indennità, a saldo e stralcio, con conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente dell'intero fondo, sito in Castelvetrano, contrada Rampante Favara, censito in catasto al foglio di mappa n. 42, parcella n. 142 e 143, in applicazione del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, rubricato "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico", introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.
2. **APPROVARE** lo schema dell'atto di transazione, con tutti gli allegati in esso contenuti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a comporre la vertenza giudiziaria, con acquisizione delle aree in questione al patrimonio indisponibile del Comune mediante la procedura di cui al citato art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e successivo pagamento ai ricorrenti della suddetta somma di €. 44.080,04 (All. sub. A).
3. **PRENOTARE** la somma complessiva di €. 52.000,00 al codice 2.9.1.1 del bilancio di previsione 2014 che ne prevede la necessaria copertura finanziaria.
4. **AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Struttura Organizzativa Complessa - Uffici Tecnici, alla sottoscrizione dell'atto transattivo, redatto in conformità allo schema che forma parte integrante della presente, ai fini della successiva emissione dell'atto finale di trasferimento del diritto di proprietà delle aree *de quo* in capo alla Civica Amministrazione ed alla conseguente trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
5. **DARE ATTO** che le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di transazione, sono immediatamente vincolanti per le parti private, mentre lo diventeranno per la parte pubblica ad approvazione degli atti amministrativi autorizzativi e di spesa.-
6. **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-

Dichiarata con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.